

COMUNE DI SANT'AGNELLO

SECONDA UNITA' ORGANIZZATIVA

D E T E R M I N A

N. di settore 45 del 30/07/2018

N. generale 516

Oggetto:

Revoca aggiudicazione servizio ricovero, custodia dei cani vaganti e non sul territorio comunale - CIG ZDF2306F4F

COMUNE DI SANT'AGNELLO

DETERMINA

N. **577/** del **30/07/2018**

OGGETTO:

Revoca aggiudicazione servizio ricovero, custodia dei cani vaganti e non sul territorio comunale - CIG ZDF2306F4F

Il Funzionario Responsabile

RICHIAMATA la proposta di determinazione n **577** del **30/07/2018**;

ACCERTATA che per la stessa, redatta in conformità alle norme di cui al Regolamento per l'adozione delle determinazioni adottato con atto di GC n. 92 dell'11/06/2009, è stata acquisita attestazione di regolare istruttoria del responsabile del procedimento, come da sottoscrizione nel relativo prospetto allegato;

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000,

RICHIAMATO il decreto sindacale prot. 9396 del 17/05/2016, con il quale è stato conferito l'incarico per la posizione organizzativa, ai sensi degli artt. 8,9,10 del CNL stipulato il 31/03/99 e del regolamento vigente alla dott.ssa Anna Granata, in quanto titolare responsabile della Seconda Unità;

PRESO ATTO:

- che la G.C. con atto n. 3 del 14/01/2016 ha proceduto, tra l'altro, a modificare l'organigramma del Comune;
- che la materia della presente determina rientra tra le competenze dell'Unità, giusto il disposto di cui all'atto di G.C. innanzi richiamato;

PREMESSO che:

- con propria determina n. 83 del 28/12/2017 si avviava formale indizione di gara per l'affidamento del servizio di "ricovero, custodia, cura e mantenimento cani vaganti e randagi rinvenuti sul territorio comunale", ai sensi del art. 36, comma 2, lettera B) e comma 7, D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii e delle relative linee guida A.N.A.C. n. 4/2016, ossia la gara a procedura negoziata preceduta da Avviso pubblico di Manifestazione di interesse, con un importo a base d'asta di € 18.250,00 (diciottomila e duecentocinquanta/00) annuo, per un massimo di n. 20 ricoveri e per 365 giorni naturali consecutivi. Il costo di ricovero a base di gara è pari ad € 2,50 (due/50) oltre Iva al 22% per singolo animale;
- l'avviso di gara è stato pubblicato nei modi e termini di legge come si evince dagli appositi referti acquisiti agli atti ;
- con propria determina n. 17 del 04/04/2018 si procedeva ad approvare il Capitolato di gara, Disciplinare ed elenco delle ditte da invitare e con lo stesso provvedimento si procedeva all'impegno sul capitolo 46901- esercizi finanziari 2018/2019- della

somma di € 22.265,00, individuando la scelta quale metodo di gara la procedura negoziata, con aggiudicazione, ai sensi dell' art. 95 D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii, a favore dell' offerta economicamente piu vantaggiosa, con ponderazione relativa dei criteri di valutazione, definita in 70 (settanta) punti su 100 per i profili tecnico-qualitativi, ed in 30(trenta) punti su 100 per il profilo economico;

- la procedura di gara è stata vinta dalla Associazione animalista "*****", con sede alla Via ***** n. *** — ***** (***) P. IVA e C.F. ***** , amministratore unico, Sig. ***** ***** , nato a ***** ***** (***) il ***** - C.F.: ***** , unica partecipante , che ha presentato l' offerta in ribasso del 18,35% (diciotto/35%)sul prezzo di capitolato ed ottenuto un punteggio complessivo di 89 punti, come si evince dai verbali di gara;

- con propria determina n. 37 del 15/06/2018 si stabiliva di aggiudicare il servizio di ricovero, custodia, cura e mantenimento cani vaganti e randagi rinvenuti sul territorio comunale in canile attrezzato, alla ditta "*****", con sede alla Via ***** n. *** — ***** (***) P. IVA e C.F. ***** , amministratore unico, Sig. ***** ***** , nato a ***** ***** (***) il ***** - C.F.: ***** - al prezzo di euro 2,12 (DUE/12) comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre IVA, per ogni cane/giorno ricoverato;

DATO ATTO:

- Che al fine di procedere all'aggiudicazione sono state effettuate le verifiche relative al possesso da parte dell'associazione affidataria dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016, tutte definite con esito favorevole;
- Che questo Ufficio di recente è venuto informalmente a conoscenza dell'adozione di un provvedimento del Comune di Torre del Greco di revoca in autotutela dell'aggiudicazione di una procedura di gara nei confronti "*****" a seguito dell'emissione da parte della Prefettura di Caserta, in data 29/06/2018, di interdittiva antimafia a carico della stessa
- Che a seguito di tale notizia, si è proceduto ad inviare alla predetta Associazione comunicazione a mezzo posta certificata, prot. n. 12049 del 13/07/2018, con la quale si chiedeva di confermare tale informazione fornendo opportuni chiarimenti in merito;
- Che con nota pervenuta a mezzo pec in data 13/07/2018, acclarata al protocollo comunale n. 12086 del 16/07/2018, la suddetta Associazione confermava l'esistenza di tale interdittiva e comunicava di aver avviato proposto istanza di aggiornamento della revoca interdittiva, nonché ricorso al TAR Campania Napoli, R.G. n. 2788/2018, sez. I avverso il provvedimento di revoca adottato dal Comune di Torre del Greco;

PRESO ATTO :

- Che questo Ufficio, a seguito di accesso al sito istituzionale Giustizia Amministrativa – TAR Campania, ha avuto conoscenza dell'ordinanza n. 01839/2018 con la quale il TAR ha ordinato il deposito di atti e documenti, nonché del fatto che la data per l'udienza di discussione cautelare all'esito di ordinanza istruttoria risulta fissata solo al 12/09/2018;
- Che, pertanto, allo stato, il provvedimento impugnato è da ritenersi valido ed efficace, in quanto non sospeso;
- Che quindi, ad oggi, è venuto meno il possesso di uno dei requisiti negativi di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., in particolare di quello previsto dal comma 2 della citata disposizione ;

RICHIAMATO l'art 94 del D.Lgs. 159/2011, rubricato "Effetti delle informazioni del Prefetto", a norma del quale:

"1. Quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'((articolo 91, comma 6)), nelle società o imprese interessate, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 cui sono fornite le informazioni antimafia, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, ne' autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni.

2. Qualora il prefetto non rilasci l'informazione interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui all'articolo 92, comma 3 qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'(articolo 91, comma 6)), siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

3. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, non procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione”;

RICHIAMATO l'orientamento recentemente espresso in materia dal giudice amministrativo (ex multis:TAR Lombardia n. 01168/2016; Consiglio di Stato, sez. III, 12 marzo 2015, n. 1292) secondo cui:

- " [...] in adesione ad un costante orientamento giurisprudenziale, [...] in presenza di un'informativa che, come nel caso di specie, si qualifica come tipica - perché ex se accerta, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 490 del 1994, il pericolo di condizionamento dell'impresa da parte della criminalità organizzata -non residua in capo all'organismo committente alcuna possibilità di sindacato nel merito dei presupposti che hanno indotto il Prefetto alla sua adozione.

Si tratta, invero, di un provvedimento volto alla cura degli interessi di rilievo pubblico - attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nel settore dei trasferimenti e di impiego di risorse economiche dello Stato, degli enti pubblici e degli altri soggetti presi in considerazione dall'art. 1 del d.lgs. n. 490 del 1994 - il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva all'Autorità di pubblica sicurezza e non può essere messo in discussione da parte dei soggetti che devono prestare osservanza alla misura di interdittiva”.

Ne deriva che "ogni successiva statuizione della stazione appaltante si configura, in conseguenza, dovuta e vincolata a fronte del giudizio di disvalore dell'impresa con la quale è stato stipulato il contratto”, tanto che il provvedimento di esclusione, di revoca o recesso dal contratto non deve essere corredato da alcuna specifica motivazione, salvo la diversa ipotesi, del tutto eccezionale "in cui a fronte dell'esecuzione di gran parte delle prestazioni e del pagamento dei corrispettivi dovuti, venga riconosciuto prevalente l'interesse alla conclusione della commessa con l'originario affidatario”;

RICHIAMATO il comma 6 dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016, ai sensi del quale "Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5”;

RICHIAMATA la nota inviata all'Associazione ***** prot. n. 12417 del 20 luglio 2018 con la quale si comunicava l'avvio del procedimento di revoca ai sensi dell'art. 7 L. 241/90;

DETERMINA

-di revocare, ai sensi dell'art. 80, commi 2, 3 e 6 del D.lgs. 50/2016 con decorrenza immediata e per le ragioni espresse in premessa l'affidamento del servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi accalappiati sul territorio comunale alla Associazione ***** , con sede alla Via ***** n. *** — ***** (***) P. IVA e C.F. ***** , amministratore unico, Sig. ***** ;

-di procedere all'incameramento della cauzione provvisoria presentata dalla Associazione Animalista ***** in sede di partecipazione alla procedura selettiva;

- di notificare il presente provvedimento al Rappresentante legale, nonché amministratore unico, dell'Associazione Animalista "*****";
- di trasmettere per opportuna conoscenza il presente atto alla Prefettura UTG di Napoli – Area Ordine e Sicurezza Pubblica.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
SECONDA UNITA' ORGANIZZATIVA
Anna Dr. Granata

REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI

(Delibera di GC n. 92 dell'11/02/2009)

◆ ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS – 1° COMMA – D. LGS. 267/2000

Sant'Agnello,

Il Funzionario Responsabile

SECONDA UNITA' ORGANIZZATIVA
Anna Dr. Granata

Dati di sintesi relativi alla determina N. /

- CODICE SIOPE _____
- CODICE CIG _____
- CODICE CUP _____
- DURC *da acquisire*
- DURC *rilasciato in data* _____

Dati contabili

- CONTO DEDICATO _____
- CRONOPROGRAMMA ART. 9 D.L. 78/09 _____

- ALLEGATO CONTENENTE DATI SENSIBILI

Atto relativo ad affidamento di incarico professionale

- Pubblicato sul sito
- Inserito nel programma annuale degli incarichi

Il Funzionario Responsabile

SECONDA UNITA' ORGANIZZATIVA
Anna Dr. Granata

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina viene pubblicata all'albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data indicata sul sito dell'Ente.

Il Funzionario Responsabile
SECONDA UNITA' ORGANIZZATIVA
Anna Dr. Granata

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

GRANATA ANNA;1;19505826855037887552818003194621955231

COMUNE DI SANT'AGNELLO

SETTORE SECONDA UNITA' ORGANIZZATIVA
DETERMINA NUM.GEN. 516 DEL 30/07/2018
OGGETTO Revoca aggiudicazione servizio ricovero, custodia dei cani vaganti e non sul
territorio comunale - CIG ZDF2306F4F

Cron. A. P. 982

C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data
30/07/2018 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 14/08/2018.

Sant'Agnello, 30/07/2018.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO

Rag. Carmela Coppola